

eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

- le risorse trasferite all'INPS, accantonate presso la suddetta gestione e non utilizzate per i rispettivi scopi, per un ammontare complessivo pari a 107,83 milioni di euro.

Comma 503.

Dispone che per calcolare il valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al cosiddetto Fondo volo, precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, c. 2, della legge n. 480/1988, devono essere applicati i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base di specifici criteri attuariali e deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Inps.

Comma 505.

Interpreta l'articolo 6 della legge 140/1985 relativamente alla perequazione per la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.

Tale maggiorazione si perequa a partire dal momento della concessione della stessa agli aventi diritto.

Commi 521 e ss.

Prorogano, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed entro il limite complessivo di 460 milioni di euro, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di disporre concessioni di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali.

La misura di questi trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

Ugualmente, i suddetti trattamenti possono essere concessi, nel limite massimo di 45 milioni di euro, ai dipendenti di imprese commerciali con più di 50 addetti, agenzie di viaggi e imprese di vigilanza con più di 15 addetti.

Commi 588-599.

Dispongono il contenimento dei costi per auto di servizio, utilizzo della corrispondenza postale (garantendo un maggiore ricorso alla posta elettronica certificata) e della telefonia. Prevedono sanzioni per le amministrazioni pubbliche inadempienti e stabiliscono, inoltre, l'obbligo per le stesse, al fine di contenere le spese di funzionamento delle proprie strutture, di adottare piani triennali per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Commi 618-623.

Prevedono una riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili strumentali. Tali spese non dovranno risultare superiori, rispettivamente, all'1% e all'1,5% del valore dell'immobile. L'eventuale differenza delle spese così determinate rispetto a quelle sostenute nel 2007 dovrà essere versata nel bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

Comma 625.

Abroga il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, relativo alla riduzione del 20% prevista per gli enti pubblici non territoriali per il triennio 2007-2009 delle spese previste per consumi intermedi.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" (G. U. n. 301 del 29 dicembre 2007).

Art. 1.**Commi 1 e 2.**

Modificano i requisiti per l'accesso al pensionamento sostituendo al cosiddetto 'scalone' previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge n. 243/2004 (60 anni per le donne e 65 per gli uomini)

l'innalzamento di un anno della soglia anagrafica (58 anni per i lavoratori dipendenti e 59 per gli autonomi - fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni) per un periodo di 18 mesi e prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2009, il meccanismo delle quote ovvero la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, ancorato ad un'età anagrafica minima.

Il diritto al pensionamento si consegue indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Commi 3.

Reca disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività usuranti da adottare dopo l'emanazione di appositi decreti legislativi.

Commi 4 e 5.

In attesa di una adeguata definizione del regime delle decorrenze pensionistiche, da attuarsi entro il 31 dicembre 2011, la disciplina prevista per le cosiddette 'finestre' di uscita per il pensionamento (gennaio, aprile, luglio e ottobre) rimane invariata per i lavoratori dipendenti che raggiungono la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione mentre per gli altri sono stabilite nuove finestre:

- 1° luglio per chi matura i requisiti di vecchiaia nel primo trimestre dell'anno;
- 1° ottobre per chi matura i requisiti nel secondo trimestre dell'anno;
- 1° gennaio dell'anno successivo per coloro che maturano i requisiti nel terzo trimestre;
- 1° aprile dell'anno successivo per chi raggiunge i requisiti nel quarto trimestre.

Le finestre slittano di tre mesi per gli autonomi.

Comma 19.

Prevede un blocco alla rivalutazione automatica per le pensioni superiori a otto volte il trattamento INPS mentre dispone che le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Comma 25.

Eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i soggetti di età uguale o superiore a 50 anni la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, comma 1, R.D. n. 636/1939) e riconosce la contribuzione figurativa per l'intero periodo.

Prevede, inoltre, un aumento dell'importo dell'indennità (60% per i primi sei mesi, 50% per i successivi 2 mesi e 40% per gli ultimi). Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali e all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Comma 26.

Modifica, per i trattamenti non agricoli, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (art. 7, c. 3, decreto legge n. 86/88, convertito, con modificazioni dalla legge n. 160/88) che passa al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi fino a un massimo di 180 giorni.

Comma 27.

Stabilisce che, a partire dal 2008, gli aumenti relativi ai cosiddetti tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità (art. 1, c. 2, della legge n. 427/80), sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Comma 55.

Prevede una revisione delle prestazioni di disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli e introduce un trattamento direttamente proporzionale alle giornate di occupazione effettuate unificando la percentuale di commisurazione dei trattamenti al 40% della retribuzione.

Comma 57.

Prevede le modalità per il raggiungimento dei 270 contributi annui giornalieri validi per il diritto alla pensione e stabilisce che l'INPS detrae dall'importo dell'indennità prevista dal precedente comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.

Comma 62.

Prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una riduzione dello 0,30% dell'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare al finanziamento di iniziative di formazione continua per i lavoratori dipendenti del settore agricolo.

Commi 63 e 64.

Dispone che i datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua debbano effettuare il versamento contributivo (pari al 2,75% delle retribuzioni) all'INPS che provvede al trasferimento, nella misura dello 0,30%, al Fondo prescelto.

Coloro, invece, che non aderiscono al Fondo mantengono l'obbligo di versare all'Inps l'intero contributo. In tal caso, la quota dello 0,30% viene assegnata secondo le medesime modalità dell'art. 25 della legge n. 845/1978 (Fondo di rotazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Comma 67.

Nell'ottica di una riduzione del costo del lavoro, dispone, con effetto

dal 1° gennaio 2008, l'abrogazione dell'art. 2 del decreto legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135/1997 (relativo al regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). Vengono conseguentemente incluse nella retribuzione imponibile e in quella pensionabile le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello. Viene, inoltre, abrogato il contributo di solidarietà, pari al 10%, a carico del datore di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori.

Comma 71.

Elimina, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il contributo aggiuntivo (art. 2 della legge n. 549/1995) dovuto all'INPS dalle imprese, con riferimento alle ore di straordinario compiute dai propri dipendenti.

Comma 76.

Riduce da sei a tre anni il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche.

Comma 77.

Apporta modifiche al decreto legislativo n. 184/1997 ed estende, tra l'altro, la possibilità di riscatto anche ai non lavoratori, la deducibilità dell'importo pagato (nella misura del 19%) e la computabilità dei periodi riscattati anche ai fini dell'anzianità contributiva.

Comma 79.

Eleva dal 1 gennaio 2008 l'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla gestione separata (legge n. 335/95, art. 2, c. 26), che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in misura pari al 24% per l'anno 2008, al 25% per l'anno 2009 e al 26% a decorrere dall'anno 2010.

Per i rimanenti iscritti alla suddetta gestione, l'aliquota contributiva è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella misura del 17%.

Comma 84.

Prevede modifiche all'indennità di disoccupazione ordinaria con

requisiti normali ai lavoratori sospesi ed all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi dell'artigianato.

Commi 85 e 86.

Modifica le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge n. 84/1994 in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo e stabilisce, per l'anno 2008, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un'indennità pari a 1/26 del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria e la relativa contribuzione figurativa nonché gli assegni per nucleo familiare, da corrispondere per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro coincidente con giornate festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

La norma disciplina ulteriormente le modalità per il riconoscimento dell'indennità e l'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio, n. 31 (G. U. n. 302 del 31 dicembre 2007).

Art. 6 bis. Proroghe in materia di ammortizzatori sociali.

Proroga fino al 2009 gli ammortizzatori sociali per i lavoratori licenziati da enti non commerciali nel settore della sanità privata in crisi aziendale.

- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. (G. U. n. 195 del 21 agosto 2008).

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo

accessorio.

Introduce, a titolo sperimentale per l'anno 2008, modifiche al lavoro occasionale accessorio estendendo l'utilizzo delle prestazioni accessorie a ulteriori settori di lavoro, come quello domestico e agricolo per le attività a carattere stagionale.

Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato.

Modifica il contratto di apprendistato, in particolare, al comma 1, si conferma il tetto massimo di sei anni ma si elimina quello minimo dei due anni dando possibilità alle parti di definire, a seconda delle necessità di settore, periodi anche inferiori.

Infine, all'apprendistato per i percorsi di alta formazione possono accedere i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni, anche per i dottorati di ricerca.

Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione.

Apporta ulteriori modifiche al c. 6 dell'art. 7 del D. lgs. n. 165/2001, già oggetto di revisione anche da parte della legge finanziaria 2008, e stabilisce la possibilità, per le pubbliche amministrazioni che non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Art. 66. Turn over.

Adotta misure più severe per il contenimento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, le pubbliche amministrazioni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti del 20% per il 2008 e del 10% per il 2009 delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente (sia con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta che al numero di unità di personale).

Inoltre, le procedure di stabilizzazione potranno essere effettuate nella misura del 40%, per il 2008, e del 10%, per il 2009, delle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

I suddetti limiti non si applicano alle assunzioni di personale che appartiene alle categorie protette.

Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Prevede ulteriori economie da effettuarsi mediante trattamenti economici più sfavorevoli per i dipendenti in malattia ai quali vengono decurtati, nei primi dieci giorni di assenza, tutti gli emolumenti eccedenti il trattamento economico fondamentale.

Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali sono tenute a ridimensionare, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti prevedendo una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli non generali non inferiore rispettivamente al 20% e al 15%. Corrispondentemente, dovranno essere ridotte le dotazioni organiche del personale dirigenziale, mentre quelle del personale non dirigenziale dovranno essere ridotte di almeno il 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di detto personale.

- **Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 22 aprile 2008 "Aggiornamento delle tariffe relative ai trattamenti previdenziali dei lavoratori autonomi per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338".**

Determina l'aggiornamento, con riferimento ai lavoratori autonomi, dei coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione relativi all'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2008 "Trasferimento di personale ex SPORTASS (Cassa di previdenza per**

l'assicurazione degli sportivi) all'INPS e all'INAIL".

Stabilisce il definitivo trasferimento all'Inps, a decorrere dal 1 gennaio 2008, di n. 11 unità di personale del soppresso Sportass.

- **Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 maggio 2008 "Sgravi contributivi su sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, in attuazione dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007" (G.U. n. 178 del 31 luglio 2008).**

Nell'attuare le misure previste all'art. 1, comma 67 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (sgravi contributivi a favore della contrattazione di secondo livello) ha stabilito, tra l'altro, i criteri di priorità in base ai quali le aziende saranno ammesse al nuovo beneficio contributivo, affidandone all'Istituto la gestione, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.

- **Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2008 "Modalita' di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato al comma 5 dell'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'anno 2008." (G.U. n. 190 del 14 agosto 2008).**

Ha fissato, per l'anno 2008, la riduzione contributiva nell'edilizia nella misura dell'11,50 per cento.

- **Decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008 "Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi" convertito, con modificazioni, nella legge n. 166 del 27 ottobre 2008 (G. U. n.**

252 del 27 ottobre 2008).

Art. 2.

Prevede che i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, autorizzati sulla base di specifici accordi in sede governativa, possano essere concessi per periodi massimi rispettivamente di 48 e 36 mesi, indipendentemente dall'età del lavoratore e dall'area geografica.

L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi nei limiti delle risorse disponibili.

A seguito delle modifiche operate dal comma 2, sono tenute al versamento delle contribuzioni di cui all'art. 1 bis della legge n. 291/2004, oltre che i vettori aerei anche le società da queste derivate. Ciò comporta che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l'obbligo della contribuzione per Cigs e mobilità trova applicazione anche nei confronti delle società costituite anteriormente alla data in vigore della legge n. 291/2004.

E' previsto l'incremento di 3 euro a passeggero dell'importo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco su aeromobili stabilendo, altresì, che le somme derivanti da tale incremento siano versate su una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2008 "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di Previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2007" (G.U. n. 283 del 3 dicembre 2008).

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato a euro 1.495,14 annui.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 20 novembre 2008 "Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2008, con decorrenza 1° gennaio 2009 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008" (G.U. n. 290 del 12 dicembre 2008).

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007, è determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 2008; per l'anno 2008 invece, è determinata in misura pari a + 3,3 dal 1° gennaio 2009, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

- Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 4 novembre 2008 "Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2007" (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2008).

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il contributo annuo ordinario a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato da euro 6.832.880,99 a euro 6.969.538,61. L'ammontare del contributo fisso resta stabilito, per l'anno 2007, in euro 1.032.914,00.

- Legge 22 dicembre 2008, n. 203 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)" (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008).

Art. 2. Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto

pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno.

Comma 25

A seguito degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, disposti dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dalla legge 247/2007 (di attuazione del Protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007), è previsto un riordino dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS per prestazioni previdenziali, disponendo, più specificamente, che non sono più a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) gli oneri derivanti da specifiche disposizioni legislative, tassativamente elencate, tra cui:

- l'incremento dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti pieni;
- l'incremento degli assegni al nucleo familiare;
- l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi di lavoro;
- la revisione dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato;
- la soppressione del contributo aggiuntivo sulle ore di straordinario dovuto alla gestione prestazioni temporanee;
- l'incremento dell'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti interi e a requisiti ridotti, nonché il miglioramento dell'indicizzazione del meccanismo dei così detti "tetti".

Comma 26.

Nell'ambito del predetto riordino dei trasferimenti all'Inps, si dispone che una quota dei minori trasferimenti di cui al comma 25 viene utilizzata ai fini dell'incremento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, come di seguito:

a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in

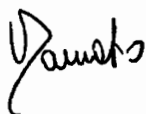
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;

b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.

**Il Direttore centrale
bilanci e servizi fiscali**




Il Direttore generale